

OGGETTO: Rinnovo alla A.S. Lube Volley della convenzione per l'uso del Palazzetto dello Sport - Affidamento alla medesima A.S. Lube della custodia e della pulizia dell'impianto fino al 31/12/2002.

L'anno duemiladue, addì sedici del mese di gennaio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 9,45

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE: Meschini Giorgio

ASSESSORI: Marconi Lorenzo
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dr. Vittorio Gianangeli.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto presente che con atto consiliare n. 112 del 22.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state determinate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali e sono stati stabiliti i criteri generali per particolari modalità di gestione ed uso di alcuni impianti;

Che in relazione a ciò si è provveduto a stipulare convenzione con alcune Società Sportive per la regolamentazione delle concessioni in gestione di impianti sportivi di uso prevalente e continuativo da parte delle stesse Società;

Considerato che da diversi anni l'Amministrazione Comunale stipula con Associazione Sportiva "Lube Volley" s.r.l. di Macerata una convenzione per l'uso del palasport di Fontescodella per gli incontri di campionato di serie A, di Coppa Italia e per le amichevoli, per i quali la medesima usufruisce in modo continuativo ed esclusivo di alcuni locali per le esigenze di allenamento ed organizzative delle proprie squadre;

Ritenuto dover prorogare detta convenzione fino al 31/12/2002, confermandone il canone annuo in € 19.625,36 (€ 38.000.000) + IVA;

Atteso che la Lube, negli anni scorsi, nell'ambito della predetta convenzione ha assicurato anche la vigilanza, la custodia e la pulizia del Palasport durante la fasce orarie feriali antimeridiane, per un corrispettivo di € 10.000.000 che andava a decurtare il canone della convenzione;

Considerato che la custodia e la pulizia del palasport nelle ore pomeridiane e serali venivano assicurate da n. due unità di personale di cat. A;

Che durante l'anno 2001 è venuta meno la presenza di queste due unità di personale, per decesso e malattia dei titolari, e che tale situazione di carenza si protrarrà anche per l'anno 2002 a meno che non si intervenga con assunzioni di personale temporaneo e di ruolo;

Tenuto presente che l'Amministrazione Comunale si è orientata a perseguire nuovi modelli gestionali per la strutture sportive della città, sia per la loro gestione sia per assicurarne la custodia;

Atteso che tale orientamento vuole perseguire l'obiettivo di ridurre i costi di gestione, ottimizzandone i risultati e di ottenere più controllo e sicurezza degli impianti, sia sotto il profilo della custodia che della verifica degli ingressi;

Ritenuto, in questa ottica, dover ricercare soluzioni alternative all'attuale custodia diretta degli impianti sportivi, che, come è noto, abbisognano di un ingente dispiego di risorse finanziarie ed umane;

Considerato che allo stato attuale la custodia ed la pulizia del Palasport hanno un costo

complessivo di circa € 45.000 (considerato il compenso per la A.S. Lube per il servizio antimeridiano e il costo di due unità di personale di cat. A, comprensivo degli oneri riflessi e di quelli relativi alle indispensabili sostituzioni per le malattie), avuto a mente che per almeno 9 mesi all'anno l'impianto è aperto dalle ore 9,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni feriali ed ospita, nei giorni festivi, gare di campionato e manifestazioni sportive ed extra sportive;

Tenuto presente che la A.S. Lube è disponibile ad assumersi l'onere della custodia e della pulizia del Palasport anche nelle ore pomeridiane e serali e durante i giorni festivi in cui l'impianto ospita manifestazioni per un corrispettivo annuo di € 29.954,50 (€ 58.000.000) + IVA;

Che la A.S. Lube (che, tra l'altro, è la Società più rappresentativa dello sport maceratese) appare soggetto idoneo a svolgere il servizio di custodia e vigilanza del Palasport, anche perché direttamente interessata a preservare integro e in perfetta efficienza l'impianto;

Che l'affidamento di tale incarico si presenta come la proroga del rapporto in essere da anni con la medesima Società, la quale già garantisce la pulizia e la custodia dell'impianto nelle ore antimeridiane;

Che nell'ottica del più complesso rapporto convenzionale che intercorre con la A.S. Lube tale proroga rappresenta il naturale proseguimento di un percorso orientato ad una gestione più funzionale e più economica dell'impiantistica sportiva;

Considerato che l'incarico di custodia e pulizia debba avere inizio dal 1/1/2002 e fino al 31/12/2002;

Tenuto presente che la A.S. Lube, di fatto, ha garantito anche nel periodo di settembre-dicembre 2001, la pulizia e la custodia dell'impianto anche in ore pomeridiane e serali in luogo del personale comunale, la cui presenza è stata assicurata solo parzialmente, con una unità a contratto a tempo determinato, che, tra l'altro, in questo periodo è stata più volte utilizzata anche presso gli asili nido comunali per far fronte alle necessità derivanti dalle improvvise assenze per malattia del personale di ruolo;

Atteso che l'impegno assunto dalla A.S. Lube nel periodo intercorrente tra il 1/9/2001 ed il 31/12/2001, debba essere riconosciuto e compensato in via equitativa, con una cifra pari all'importo (€ 4.820,09 = € 9.333.000) dovuto dalla medesima Società per l'utilizzo del Palasport secondo i termini della convenzione valevole per l'anno 2000/2001;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio competente;

Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Scuola Sport, il cui Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

..

- 1) Approvare lo schema di convenzione per la concessione in uso alla A.S. Lube Volley s.r.l. di Macerata delle strutture del Palasport di Fontescodella, nonchè per l'affidamento alla medesima A.S. Lube dell'incarico di pulizia e custodia del Palasport, che si allega quale parte integrante ed integrale del presente atto.
- 2) Stabilire che detta convenzione abbia la validità di un anno dal 1/1/2002 al 31/12/2002.
- 3) Dare atto che il canone annuo di concessione viene confermato in € 19.625,36 (£. 38.000.000) al netto dell'IVA al 20%, e che il corrispettivo dell'incarico di pulizia e custodia del Palasport viene determinato in € 29.954,50 (£. 58.000.000) + IVA.
- 4) Stabilire che per il periodo dal 1/9/2001 al 31/12/2001 nessun canone d'uso debba essere richiesto alla A.S. Lube e ciò a compensazione delle prestazioni rese dalla medesima Società, la quale ha assicurato pulizia e custodia dell'impianto in luogo del personale comunale, così come in premessa specificato.
- 5) Dare atto che il presente atto trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2002 secondo le indicazioni contabili da definirsi con separato atto.

GP -

COMUNEDIMACERATA

SERVIZIO SPORT

Prot. n.

Repert.

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN SUO
PALASPORT FONTESCODELLA**

- Tra il Dirigente del Servizio Sport del Comune di Macerata, Dott.ssa Sfrappini Alessandra, nata il 11 giugno 1955 ad Ancona e residente a Macerata in B.go S. Croce 131, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____, e

- il Sig. MASSACESI ALBINO nato il 27 febbraio 1949 a Recanati residente a Macerata, C.F. MSS LBN 49B27 H211S il quale interviene in nome e per conto della Associazione Sportiva Volley Lube s.r.l., con sede in Macerata, Via Lorenzoni n. 57 - Partita IVA 01115400432, iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di Macerata al n. 9342 e al C.C.I.A.A. di Macerata al n. 117280.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Macerata concede alla Associazione Sportiva Volley Lube s.r.l. di Macerata, che accetta, l'uso delle strutture dell'impianto sportivo denominato Palasport sito in C.da Fontescodella e di alcuni locali annessi come successivamente descritti. L'impianto ed i locali vengono concessi nello stato in cui si trovano, perfettamente noto alla società concessionaria. Per la consegna verrà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale.

ART. 2 - USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

La Società utilizza la struttura ed i locali concessi per le finalità sportive e sociali che le sono proprie. L'utilizzo dell'impianto non può essere effettuato per scopi diversi da quello per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

La Società concessionaria deve utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di un anno a decorrere dall'1.01.2002 e con scadenza al 31.12.2002.

La stessa potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto deliberativo.

ART. 4 - LOCALI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La struttura ed i locali vengono concessi ad uso esclusivo e non e precisamente:

1. Palestra principale da usare, per l'attività di allenamento nei giorni ed orari concordati con le altre Società Sportive che utilizzano la stessa palestra.
2. Due locali spogliatoi ed un locale infermeria, siti lungo il lato nord dell'edificio da usare per attività di allenamento negli stessi giorni ed orari sopra specificati.
3. Campo principale con annessi (bagni, biglietteria, gradinate) spogliatoi squadra locale ed ospite, spogliatoi arbitri, infermeria, tutti i locali di accesso, percorsi ed ambienti destinati al pubblico, da usare durante lo svolgimento delle gare di campionato (come da calendario), coppa Italia, playoff, amichevoli.
4. Due postazioni televisive fisse per riprese delle gare. Le riprese televisive dalle postazioni fisse e quelle mobili debbono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla stesura dei cavi elettrici e di collegamento.
5. Locale adibito a palestra pesi a mq. 72, locale sala stampa di mq. 30 posti sul lato destro dell'accesso principale e il deposito attrezzi posto sul lato nord, ad uso esclusivo.
6. Area immediatamente adiacente all'edificio (corte) da riservare esclusivamente agli automezzi autorizzati (squadra ospite, arbitri e segnalinee) e a quelli di pubblico servizio (autoambulanze, forza pubblica, vigili del fuoco, televisione) ed agli autoveicoli per il trasporto di disabili. L'area suddetta deve essere delimitata dalla società con adeguata segnaletica orizzontale e mantenuta agibile per l'esodo del pubblico durante e dopo le manifestazioni.

Nell'area suddetta è precluso l'accesso ad altri mezzi. La concessionaria assume a proprio carico ogni responsabilità per fatti conseguenti alla violazione di dette prescrizioni.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Resta esclusa dalla presente convenzione ogni altra richiesta d'uso dell'impianto sportivo. Pertanto ulteriori richieste accoglibili in caso di disponibilità dell'impianto stesso, saranno assoggettate al pagamento delle normali tariffe fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - RISERVA D'USO

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto e le strutture elencate nei punti 3 - 4 - 6 di

cui all'art. 4, compatibilmente alla attività programmata dalla A.S. Lube Volley, che non deve comunque essere intralciata. Nessun diritto potrà essere vantato dalla Società per le concessioni che verranno fatte dal Comune.

ART. 7 - GESTIONE CARTELLONI PUBBLICITARI

La società concessionaria si impegna, assumendo ogni responsabilità a disporre i roto pubblicitari in modo tale da garantire al pubblico la possibilità - ove se ne presenti l'evenienza - di raggiungere agevolmente le uscite di emergenza.

Si impegna altresì a rimuovere, su richiesta degli organizzatori, i roto pubblicitari in occasione di gare o manifestazioni promosse da soggetti diversi autorizzati dal Comune all'uso delle strutture.

La medesima, in occasione dello svolgimento delle partite può provvedere, anche a mezzo di concessionario alla gestione della pubblicità cartellonistica, fissa e mobile sonora e video negli spazi appositamente indicati.

La pubblicità è assoggettata alle tasse ed imposte previste dalla vigente normativa.

La tipologia (dimensione, formato, natura dei materiali, ubicazione ecc.) di qualsiasi forma pubblicitaria deve essere preventivamente concordata con l'ufficio comunale competente.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità inerente all'esercizio della presente convenzione viene integralmente ed esplicitamente, senza eccezioni o riserve, assunta dalla concessionaria, alla quale farà anche carico esclusivamente ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che si dovessero verificare in dipendenza della convenzione da chiunque o comunque provocati. A tale scopo la concessionaria ha costituito polizza assicurativa per danni all'impianto (con massimale di € 250.000,00) e per responsabilità verso terzi.

Al fine di essere esentata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ai beni oggetto di concessione, come individuati dal precedente articolo 4), la concessionaria deve far constatare l'esistenza di tali danni al Funzionario comunale responsabile dell'impianto almeno tre ore prima dell'apertura al pubblico dei cancelli di ingresso; in carenza di tale verifica, la concessionaria dovrà risarcire i danni così come accertati dai tecnici comunali. Alla riparazione dei predetti danni provvederà tempestivamente, ed in ogni caso prima della successiva gara, l'Associazione stessa, attivando a propria cura e spese l'intervento di Ditte specializzate le quali agiranno, riguardo ai materiali da impiegare e dalle tecniche di intervento, sulla base delle prescrizioni dettate dal tecnico dell'uopo incaricato dal Comune.

ART. 9 - ONERI

Spetta alla concessionaria:

- l'ordinaria manutenzione e la pulizia dei locali concessi in uso esclusivo;
- la pulizia dell'impianto dopo ogni manifestazione;

- la manutenzione, il montaggio e la rimozione del taraflex ogni volta che il Comune lo ritenga necessario, in relazione all'utilizzo dell'impianto da parte di altre società sportive o per lo svolgimento di manifestazioni sportive o extra sportive;
- La Lube Volley si obbliga, inoltre a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

Spetta al Comune:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo principale e dei locali per i quali la concessione d'uso non è in via esclusiva;
- la manutenzione straordinaria degli ambienti concessi in via esclusiva;
- la fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento in tutti i locali concessi in uso;

ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo della presente concessione è stabilito in € 19.625,36= al netto dell' IVA al 20%.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA E DELLA PULIZIA DELL'IMPIANTO

La concessionaria si impegna, per il periodo di durata della presente concessione, a garantire custodia e vigilanza del Palasport di Fontescodella, per un corrispettivo annuo di € 29.954,50, da corrispondersi in rate quadrimestrali (prima rata entro il 31/3/2002). In particolare la concessionaria si obbliga a:

garantire l'apertura, la vigilanza e la chiusura dell'impianto, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse ospitare;

custodire e far funzionare all'occorrenza con personale tecnicamente idoneo, le attrezzature e le apparecchiature foniche e illuminotecniche dell'impianto;

provvedere alla manutenzione del campo di gioco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature richieste per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili all'interno dell'impianto, qualora non diversamente disposto nei provvedimenti autorizzatori dell'Amministrazione Comunale per l'uso dell'impianto stesso;

farsi carico del funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti annessi al campo di gioco, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature oggetto della presente concessione;

l'onere, dopo l'utilizzo, della pulizia degli ambienti, delle gradinate e tribune, degli spogliatoi e degli altri locali dell'impianto.

La società aggiudicataria dovrà garantire, durante l'anno, il funzionamento continuativo

dell'Impianto nelle fasce antimeridiane, pomeridiane e serali, festivi compresi, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale – Servizio Scuola Sport, a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Il Comune di riserva di assegnare presso il Palasport anche proprio personale per la custodia dell'impianto durante la fascia oraria antimeridiana feriale.

Alla custodia dell'impianto potrà essere abbinata la gestione del bar situato all'interno del complesso sportivo, secondo modalità da stabilirsi successivamente.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La società concessionaria si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisca alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse all'impresa dimensioni o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La società concessionaria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato.

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della società aggiudicataria, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

E' obbligo della società aggiudicataria rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", richiamate all'art. 19 del D.Lgs. n. 157/95. Il Comune si impegna a fornire alla concessionario tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e ad assumere i compiti di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 626/94, attraverso il servizio di Prevenzione e Protezione istituito presso questo Comune.

La società concessionaria si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

La società concessionaria esonera espressamente il Comune di Macerata per danni a terzi alle persone e/o cose, che potessero, in qualsiasi momento e modo, derivare da quanto forma oggetto del presente concessione.

A tale scopo l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale per ogni sinistro di € 500.000,00 (cinquecentomila) per persona danneggiata e € 1.000.000 (unmilione) per danni a cose.

Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Servizio Sport del Comune di Macerata.

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Macerata ha il diritto di revocare la concessione di cui al presente atto nei seguenti casi:

1. scioglimento, cessazione o fallimento della concessionaria;
2. gravi e reiterate infrazioni da parte della concessionaria di quanto previsto nella presente convenzione e in particolare nel caso in cui l'Impianto non sia agibile per uno o più giorni per colpa da addebitarsi alla società concessionaria. In tale caso l'Amministrazione avrà comunque il diritto di pretendere il risarcimento dei danni .

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare alla concessionaria o a terzi dalla presente convenzione.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri, uno nominato dal Comune, uno dalla concessionaria e uno dal Presidente del Tribunale di Macerata. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso.

La presente convenzione è stata letta, approvata e sottoscritta a Macerata in triplice copia in data.....

Per la A.S. Volley LUBE
IL PRESIDENTE

Per il Comune di Macerata
IL DIRIGENTE

10 del 16 GENNAIO 2002 PROT. N. 1517

11

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all'originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

dal **22.01.2002**

al **06.02.2002**

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

La presente delibera, a norma dell'art. 134 - III° comma -
del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

II 02.02.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 -

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio, è conforme all'originale.

Macerata, li 22.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SPORT

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____

Data 22.01.2002

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(firma all'originale)

10 del 16 GENNAIO 2002 PROT. N. 1517